

SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS DI CUI AL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 4 DEL 27 GENNAIO 2016 CONCERNENTE LE INFORMAZIONI QUANTITATIVE PERIODICHE DA TRASMETTERE ALL'IVASS AI FINI DI STABILITA' FINANZIARIA E DI VIGILANZA MACROPRUDENZIALE E RELATIVI TERMINI E MODALITA' DI TRASMISSIONE DEI DATI, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 190 E 191, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE CONSEGUENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA SUI REQUISITI DI INFORMATIVA E DI DISCLOSURE (REQUISITI DI 3° PILASTRO).

Esiti della pubblica consultazione

Si è conclusa la procedura di pubblica consultazione relativa al Regolamento concernente le informazioni quantitative periodiche da trasmettere all'IVASS ai fini di stabilità finanziaria e di vigilanza macroprudenziale e relativi termini e modalità di trasmissione dei dati, ai sensi degli articoli 190 e 191 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni private.

Nel termine indicato dall'IVASS per la pubblica consultazione non sono pervenute osservazioni o proposte da parte dei soggetti vigilati o da altri *stakeholders*.

L'IVASS ha riesaminato il documento di consultazione n. 4 del 27 gennaio 2016, che è stato redatto nel rispetto del dettato letterale delle linee guida oggetto di implementazione, ed ha ritenuto opportuno effettuare alcune modifiche alle disposizioni sulle comunicazioni semestrali regolate dagli articoli 9 e 12 del documento di consultazione, per tener conto della coerenza con le istruzioni tecniche applicative delle norme sulla reportistica Solvency II.

In particolare, ai fini di una maggiore chiarezza si è intervenuti sullo schema di regolamento per precisare che la reportistica semestrale non costituisce un autonomo flusso informativo, ma arricchisce il flusso trimestrale previsto in corrispondenza con la chiusura del secondo e del quarto trimestre di ciascun anno.

Ciò in linea con le indicazioni contenute nella tassonomia EIOPA, ove la reportistica a fini di stabilità finanziaria ha una cadenza annuale e trimestrale e il flusso trimestrale prevede, con riferimento al 30 giugno e al 31 dicembre, l'informazione aggiuntiva di cui al modello S.39.01.11 dell'Allegato tecnico A alle linee guida dell'EIOPA sull'informativa a fini di stabilità finanziaria sul risultato economico del semestre.

Tenuto conto di quanto precede, l'IVASS ha ritenuto di sopprimere gli articoli 9 e 12 e di inserire due nuovi commi negli articoli 10 e 13.

A tal fine è stata operata la rinumerazione degli articoli dei titoli II, III e IV.

Contestualmente agli esiti della consultazione sul Documento 4/2016 viene pubblicato il nuovo testo del Regolamento IVASS n. 21 del 10 maggio 2016.